

LA SENTENZA DEL GIUDICE DI RAGUSA

Ore ridotte eppure vanno pagate per intero

In attesa di diversa indicazione del ministro, così la giurisprudenza

DI CARLO FORTE

Le ore di lezione di 50 minuti vanno pagate per intero e le frazioni non prestate non vanno recuperate. Ciò vale sia se si tratta di ore di lavoro ordinario che di

ore eccedenti. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Ragusa con una sentenza emessa il 12 gennaio scorso. Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, inserisce un ulteriore apporto interpretativo alla vecchia questione dei recuperi delle ore di lezione. In attesa che il ministero intervenga sulla materia, come pare intenzionato a fare (si veda *Azienda Scuola* di martedì scorso) con una circolare sulla durata delle ore di lezione. Il pagamento delle ore eccedenti nel corso degli anni ha impegnato i docenti e l'amministrazione scolastica in un lungo braccio di ferro soprattutto in riferimento ai mesi estivi. L'amministrazione, infatti, applicando alla lettera la disposizione che prevede l'obbligo di retribuzione solo per il servizio effettivamente reso, ha sempre ritenuto che non si dovessero retribuire i periodi di sospensione delle lezioni. E in tale orientamento si colloca anche quello del dirigente scolastico, parte nel giudizio davanti al giudice di Ragusa, in forza del quale aveva ritenuto che, siccome le ore eccedenti prestate erano di 50 minuti, la retribuzione dovesse essere versata solo nell'ordine di 50

minuti e non di 60. Ma il giudice gli ha dato torto, accogliendo il ricorso dei docenti interessati. Nella sentenza, peraltro, il magistrato monocratico ha condotto una completa ricognizione della normativa che regola la fattispecie, chiarendo che, in ogni caso, quando la durata delle ore è dovuta a cause estranee alla didattica, non è dovuto alcun recupero per i docenti coinvolti. E se il recupero non è dovuto per le ore ordinarie, ciò vale anche per le ore di lavoro supplementare, come quelle eccedenti. Che vanno retribuite per intero quando la riduzione della durata della prestazione è dovuta a cause di forza maggiore. L'orientamento del Tribunale di Ragusa, si colloca, peraltro, nell'indirizzo interpretativo dettato dalla Corte di cassazione (8974/2008) rigettando un ricorso dell'amministrazione scolastica, che aveva impugnato una sentenza della Corte d'appello di Torino. Sentenza con la quale era stato accertato il diritto dei docenti a non recuperare le frazioni orarie non prestate. E si colloca anche nel solco della prevalente giurisprudenza di merito, secondo il quale la retribuzione delle ore eccedenti va corrisposta anche quando l'assenza di prestazione non è dovuta ad indisponibilità del dipendente, ma ad impossibilità della stessa (Tribunale di Matera sentenza n.391 del 7/6/2007).

©Riproduzione riservata

